



Berna, 18.12.2014

213.9-10/08.001

Circolare

D10

Rinuncia alla timbratura dei documenti di scorta nel traffico delle merci commerciabili

Dalla primavera 2012 per speditori e destinatari autorizzati (SDA) non sussiste più l'obbligo di conservazione per i documenti di scorta timbrati. Nell'ambito del progetto di rielaborazione delle procedure di imposizione doganale (ZVP), nell'autunno 2013 l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha inoltre deciso che le prove d'origine non devono più necessariamente essere presentate in originale. Di conseguenza, l'operazione di timbratura dei documenti di scorta ha perso ancora più importanza.

Per tale motivo l'AFD ha deciso di rinunciare alla timbratura dei documenti di scorta a partire dal **19.01.2015**. Per i documenti che a seguito di atti normativi speciali o che per motivi di garanzia dell'identità necessitano di un timbro doganale (p. es. mod. 13.20 A, permessi singoli, rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR. 1), l'ufficio doganale continua a rilasciare il rispettivo timbro.

Gli uffici doganali rifiuteranno le richieste di timbratura dei documenti di scorta da parte delle persone soggette all'obbligo di dichiarazione.